

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 1999) (APPROVATO DALLA CAMERA
E MODIFICATO DAL SENATO) (5266-bis-B)**

(A.C. 5266 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

CAPO I

**DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO**

ART. 1.

1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 60.700 miliardi, al netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonché di lire 33.267 miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1999 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 387.000 miliardi per l'anno finanziario 1999.

2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente

legge, è determinato, rispettivamente, in lire 51.800 miliardi ed in lire 14.800 miliardi, al netto di lire 35.202 miliardi per l'anno 2000 e lire 34.927 miliardi per l'anno 2001, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 276.500 miliardi ed in lire 170.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2000 e 2001, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 54.600 miliardi ed in lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 280.000 miliardi ed in lire 197.000 miliardi.

(A.C. 5266 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse

con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determinati per l'anno 1999 in lire 18.384.164 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 4.387.132 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

7. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 6, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1999, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

8. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, relativa ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, nonché alla determinazione del trattamento economico dei dirigenti incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo, è rideterminata in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa alla contrattazione collettiva integrativa del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è autorizzata nel limite massimo di 173 miliardi di lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per l'anno 2000.

10. La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.

TABELLE

N.B. — per le voci e le cifre introdotte dal Senato, il testo è stampato in **neretto**;
— per le voci e le cifre modificate dal Senato, il testo, per la parte modificata,
è stampato in **neretto**;
— tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre approvate dalla Camera
dei deputati.

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	1999	2000	2001
	<i>(milioni di lire)</i>		
Presidenza del Consiglio dei ministri	717.018 (752.818)	674.918 (676.818)	683.418
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	9.096.315 (9.086.515)	11.502.915 (11.702.015)	11.869.015 (12.119.015)
Di cui:			
regolazione debitoria			
1999: 8.805.000			
2000: 10.775.000 (11.000.000)			
2001: 10.725.000 (11.000.000)			
Ministero delle finanze	—	2.015.000	2.020.000
Ministero di grazia e giustizia	194.563	244.622	244.622
Ministero degli affari esteri	377.200	295.200	257.800
Ministero della pubblica istruzione	1.147.500 (1.347.500)	1.823.200	1.968.200
Ministero dell'interno	35.500 (29.500)	99.850 (181.850)	110.500 (233.500)
Ministero dei lavori pubblici	18.145	300.488	300.488
Ministero dei trasporti e della navigazione	177.743	211.693	360.693
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 75.000			
2000: 75.000			
2001: 75.000			

Segue: TABELLA A

MINISTERI	1999	2000	2001
	<i>(milioni di lire)</i>		
Ministero della difesa	26.379	29.387	26.305
Ministero per le politiche agricole	1.352.550 <i>(1.360.550)</i>	622.790 <i>(405.790)</i>	362.790 <i>(95.790)</i>
Di cui:			
regolazione debitoria			
1999: 1.250.000			
2000: 500.000 <i>(275.000)</i>			
2001: 275.000 <i>(—)</i>			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	9.000	9.000	9.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	106.150	106.150	109.150
Ministero del commercio con l'estero	20.000	20.000	20.000
Ministero della sanità	4.717.460	223.560	219.560
Di cui:			
regolazione debitoria			
1999: 4.500.000			
Ministero per i beni e le attività culturali	81.950 <i>(69.950)</i>	100.950 <i>(90.950)</i>	100.950 <i>(90.950)</i>
Ministero dell'ambiente	106.691 <i>(105.691)</i>	103.291 <i>(102.291)</i>	103.291 <i>(102.291)</i>
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	200.000 <i>(190.000)</i>	190.000 <i>(150.000)</i>	190.000
TOTALE TABELLA A	18.384.164 <i>(18.589.164)</i>	18.573.014 <i>(18.588.014)</i>	18.955.782 <i>(19.050.782)</i>

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	1999	2000	2001
<i>(milioni di lire)</i>			
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Presidenza del Consiglio dei ministri	151.319 (256.319)	(a) 661.044 (681.044)	(a) 926.044
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 12.000			
2000: 12.000			
2001: 112.000			
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	1.125.605	1.329.383	991.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 10.000			
2000: 261.700			
2001: 275.000			
Ministero delle finanze	104.800	178.300	178.300
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 68.800			
2000: 110.900			
2001: 110.900			
Ministero di grazia e giustizia	47.144	127.614	127.614
Ministero degli affari esteri	38.500	23.000	23.000
Ministero della pubblica istruzione (limite di impegno a favore di soggetti non statali)	46.000	46.000	46.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'importo di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 e per l'importo di lire 40.500 milioni per l'anno 2001.

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1999	2000	2001
	<i>(milioni di lire)</i>		
Ministero dell'interno.....	20.000	35.000	35.000
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 10.000			
2000: 10.000			
2001: 10.000			
Ministero dei lavori pubblici.....	62.700 <i>(41.500)</i>	(b) 223.200 <i>(183.500)</i>	(b) 251.700 <i>(205.000)</i>
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 30.000			
2000: 87.000 <i>(93.500)</i>			
2001: 96.400 <i>(95.000)</i>			
Ministero dei trasporti e della navigazione.....	333.400 <i>(327.600)</i>	1.025.600 <i>(1.014.800)</i>	1.085.600 <i>(1.014.800)</i>
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 224.600			
2000: 646.800 <i>(641.800)</i>			
2001: 646.800 <i>(641.800)</i>			
Ministero della difesa.....	4.000	4.000	4.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera *(b)* per l'importo di lire 131.000 milioni per l'anno 2000 e per l'importo di lire 159.500 milioni per l'anno 2001.

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1999	2000	2001
	<i>(milioni di lire)</i>		
Ministero per le politiche agricole	833.500	961.800	961.800
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 40.000			
2000: 40.000			
2001: 40.000			
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	162.100	380.200	383.400
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 162.100			
2000: 348.400			
2001: 383.400			
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	1.100.000 <i>(1.000.000)</i>	1.000.000	1.000.000
Ministero della sanità	181.616	238.532 <i>(103.532)</i>	200.000 <i>(—)</i>
Ministero per i beni e le attività culturali	100.048	170.495	128.100 <i>(137.100)</i>
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 17.600			
2000: 25.600			
2001: 45.100 <i>(54.100)</i>			

Segue: TABELLA B

MINISTERI	1999	2000	2001
	<i>(milioni di lire)</i>		
Ministero dell'ambiente	56.400	244.400	122.400
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: 34.400			
2000: 52.400			
2001: 52.400			
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	20.000	697.500 <i>(696.000)</i>	699.500 <i>(696.000)</i>
Di cui:			
limiti di impegno a favore di soggetti non statali			
1999: —			
2000: 3.000 <i>(1.500)</i>			
2001: 5.000 <i>(1.500)</i>			
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	4.387.132 <i>(4.365.132)</i>	7.346.068 <i>(7.179.068)</i>	7.163.458 <i>(6.851.458)</i>
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate			
Ministero dei lavori pubblici	—	-135.000	-200.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE	—	-135.000	-200.000
TOTALE TABELLA B	4.387.132 <i>(4.365.132)</i>	7.211.068 <i>(7.179.068)</i>	6.963.458 <i>(6.851.458)</i>

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'importo di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 e per l'importo di lire 40.500 milioni per l'anno 2001.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per l'importo di lire 131.000 milioni per l'anno 2000 e per l'importo di lire 159.500 milioni per l'anno 2001.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

